

MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA' E
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE
UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTE le istanze dei Sig.ri (*omissis*) dirette al riconoscimento del, titolo di "dentisten", conseguito in Austria, ed all'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria limitatamente alla provincia di Bolzano ai sensi del primo comma dell' art.31 della legge Il. 3.1972, n, 115, i cui termini sono stati riaperti con l'art, 1, comma 22, della legge 14 gennaio 1999, n.4;

VISTE le direttive comunitarie 78/686 CEE e 78/687 CEE, e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportanti misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi ed il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista; RITENUTO che il diploma di "dentisten" conseguito in Austria, non essendo contemplato dalle predette direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE e successive modificazioni, non può essere riconosciuto come titolo abilitante all' esercizio dell' odontoiatria in base alle direttive stesse;

CONSIDERATO, altresì, che anche l'allegato A di cui all'art. 2 della direttiva 78/686/CEE, come da modifica in corso in base alla Posizione comune (CE) n. 20/2000, definita dal Consiglio il 20 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 119 del 27 aprile 2000, contenente le denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli ammessi alla libera circolazione nell' Unione Europea, non prevede, per l'Austria, il titolo di "dentisten", ma 'esclusivamente quello di "Doktor der Zahnheilkunde";

RITENUTO che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, le disposizioni i delle richiamate direttive comunitarie prevalgono sulle contrarie disposizioni del diritto interno;

CONSIDERATO che, in applicazione della normativa comunitaria e della giurisprudenza della ~ Corte di giustizia, questa Amministrazione ha ritenuto di non poter riconoscere il diploma di "dentisten", conseguito in Austria, e di non poter autorizzare i titolari ad esercitare l'attività di dentista in Italia, ai sensi del primo comma dell' articolo 31 della legge 115 del 1972 e successive modificazioni;

PRESO atto che, con ordinanza cautelare, il T.R.G.A. -Sezione autonoma della Provincia di Bolzano - ha accolto l'istanza degli interessati tesa a conseguire la sospensiva del provvedimento ministeriale di diniego;

PRESO atto, inoltre, che, in sede di appello, il Consiglio di Stato ha, con ordinanza, confermato il provvedimento cautelare del T.R.G.A. di Bolzano;

CONSIDERATO che i Sig.ri (*omissis*) hanno avviato azione per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A.di Bolzano ;

RITENUTO di ottemperare alla ordinanza di sospensiva del T.R.G.A. di Bolzano riconoscendo il titolo di "dentisten" ed autorizzando l'esercizio della professione di odontoiatra, in via provvisoria e con riserva dell' esito definitivo del giudizio di merito;

CONSIDERATO che per esercitare l'attività di odontoiatra è indispensabile l'iscrizione al relativo albo dell' ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ;

VISTI gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

DECRETA

1.- In ottemperanza all'ordinanza del T.R.G.A.- Sezione autonoma della Provincia di Bolzano- n. 187/2000, del 29 agosto 2000, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 5410/2000 del 24 ottobre 2000, di accoglimento della domanda incidentale di sospensione del provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento del titolo di "dentisten" ai fini dell' esercizio della professione di odontoiatra, prodotta dai signori (*omissis*), il titolo di "dentisten", conseguito in Austria dai predetti signori, è riconosciuto, in via provvisoria e con riserva di provvedere all'esito definitivo del giudizio di merito, come titolo I abilitante all'esercizio dell'attività di odontoiatra, limitatamente alla provincia di Bolzano.

2. - In ottemperanza all'ordinanza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano -di cui al comma 1, i signori (*omissis*) sono autorizzati, in via provvisoria e con riserva di provvedere all'esito definitivo del giudizio di merito, all'esercizio dell'attività di odontoiatra limitatamente alla provincia di Bolzano, previa iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri di detta provincia.

21 dicembre 2000

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: dr. Raffaele D'Ari